



Comune di
Monte Carasso

ORDINANZA MUNICIPALE
PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI
DI COMBUSTIONE

EDIZIONE 04.98
ORD.016
CB/ga

IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO

visti:

- l'art. 192 LOC,
- il decreto esecutivo concernente il controllo degli impianti di combustione del 14 giugno 1994

d e c r e t a :

Art. 1

Istituzione del controllo

Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo biennale delle emissioni delle sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione a norma del decreto esecutivo del consiglio di Stato del 14 giugno 1994.

Art. 2

Tasse

Per l'esecuzione dei controlli degli impianti di combustione ad olio sono prelevate le seguenti tasse:

- a) impianti a uno stadio di potenza a olio extra leggero o a gas:
- bruciatore a gas atmosferico;
 - bruciatore a evaporazione (stufa a olio);
 - bruciatore a gas a aria soffiata;
 - bruciatore a olio;
 - bruciatore a due combustibili fr. 95.--;
- b) impianti a due stadi di potenza oppure a potenza modulante a olio extra leggero o a gas:
- bruciatore a gas ad aria soffiata;
 - bruciatore a olio;
 - bruciatore a due combustibili fr. 108.--;

e sono comprensive della tassa di fr. 10.- da riversare al cantone a copertura dei costi per i servizi forniti ai comuni a norma dell'art. 9 cpv. 2 del decreto esecutivo del 14 giugno 1994.

Art. 3

Controlli eseguiti fuori dal normale ciclo dei controlli

Per ulteriori controlli supplementari o per controlli richiesti dal proprietario sono richieste le tasse previste dall'art. 2. Le spese dei controlli eseguiti a seguito di reclami sono fatturate al reclamante in caso di reclamo ingiustificato e al proprietario in caso di reclamo giustificato.

Art. 4

***Mancato rispetto degli
appuntamento***

Per il mancato rispetto degli appuntamenti preannunciati nell'ambito del piano dei controlli della combustione è addebitata al proprietario una tassa amministrativa di fr. 50.--.

Art. 5

Richiami e solleciti

Per ogni richiamo e sollecitazione per l'evasione di richieste è addebitata una tassa amministrativa di fr. 10.--.
Per ulteriori richiami inviati con lettera raccomandata è richiesta una tassa amministrativa di fr. 20.--.

Art. 6

Entrata in vigore e abrogazioni

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 1998 e abroga la precedente ordinanza del 30 settembre 1993.